

Civile Sent. Sez. L Num. 436 Anno 2019

Presidente: DI CERBO VINCENZO

Relatore: BOGHETICH ELENA

Data pubblicazione: 10/01/2019

SENTENZA

sul ricorso 407-2016 proposto da:

BARBIERI ANNALISA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio
dell'avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentato e
difeso dall'avvocato CLAUDIO LALLI come da
delega in atti;

- ricorrente -

2018

contro

3625

BRIEL SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo

studio dell'avvocato RICCARDO CHILOSI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

EURO MOTOR SERVICE SRL, WORLD TECHNOLOGY SERVICE SRL ;

- intime -

avverso la sentenza n. 177/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/06/2015 R.G.N. 37/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato SERGIO VACIRCA per delega verbale CLAUDIO LOLLI;

udito l'Avvocato RICCARDO CHILOSI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 22.6.2015 la Corte d'appello di Genova, confermando la pronuncia del Tribunale di Massa, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato il 12.6.2010 ad Annalisa Barbieri, dipendente, con qualifica di dirigente, della Brief s.r.l. con mansioni di direttore del personale, amministrativo e finanziario.
2. La Corte territoriale, ritenuto accertato che la Briel s.r.l. costituiva l'organo direttivo ed organizzativo del gruppo societario composto altresì dalle società Euro Motor Service s.r.l. e World Technology Service s.r.l. e che la dirigente si occupava di tutte e tre le società, ha rilevato che un "robusto quadro probatorio" confermava i presupposti del licenziamento così come indicati nella lettera inoltrata alla dipendente, ossia l'affidamento ad un amministratore delegato dei compiti disimpegnati dalla Barbieri e l'economicità di tale scelta aziendale.
3. La dirigente ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a un motivo. La società Brief s.r.l. ha depositato controricorso. Le società Euro Motor Service s.r.l. e World Technology Service s.r.l. sono rimaste intimare.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 del CCNL 24.11.2004 Dirigenti di aziende industriali, 1175 e 1375 cod.civ. nonché 1362, 1363 e 1366 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, omesso di considerare, ai fini della giustificatazza del licenziamento, che l'amministratore delegato (figlia del Presidente del consiglio di amministrazione e socio di maggioranza della Breil s.r.l., neolaureata e del tutto inesperta) aveva avvocato a sé esclusivamente le mansioni di direttore del personale svolte per la società Briel s.r.l. (e non quelle svolte per le altre due società del gruppo).

2. Il ricorso è inammissibile.

Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce

alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Nella specie è evidente che la ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 cod.proc.civ., che - nella versione *ratione temporis* applicabile - lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).

La sentenza impugnata ha ampiamente esaminato i fatti controversi ed accertato che: l'articolata istruttoria aveva confermato la prospettazione della stessa lavoratrice secondo cui le tre società operavano in stretta correlazione tra loro eseguendo le direttive promananti da un unico centro decisionale rappresentato dalla Brief s.r.l.; che doveva, dunque, rinvenirsi un unico rapporto di lavoro in favore di tutte le società del gruppo; che il quadro probatorio aveva altresì confermato che i compiti della dirigente erano stati affidati ad un amministratore delegato (figlia del Presidente del consiglio di amministratore della Brief s.r.l.), scelta aziendale che rientrava nell'ambito delle decisioni discrezionali del datore di lavoro, e che ne era conseguito un risparmio dei costi.

3. La Corte distrettuale ha, altresì, rilevato che la dirigente aveva invocato i principi di correttezza e buona fede "senza però precisare i motivi per cui ritiene che nella fattispecie se ne possa ravvisare la violazione" (pag. 16 della sentenza impugnata) e tale passaggio motivazionale non risulta specificamente impugnato dalla ricorrente (salvo l'indicazione, nel ricorso per cassazione, di una circostanza di fatto consistente nella volontà datoriale scarsamente "trasparente, corretta e in buona fede", di

"sostituire una dirigente esperta con una persona di famiglia che aveva da poco finito gli studi e che fino a quel momento non aveva svolto in concreto nessun compito di responsabilità", pagg. 18 e 19 del ricorso).

4. Va, infine, rammentato che questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. 8 marzo 2012, n. 3628; Cass. 20 giugno 2016, n. 12668) che "il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva giudicato non pretestuoso, né arbitrario, ma rispondente ad una genuina volontà di razionalizzazione aziendale, il licenziamento intimato al dirigente da una impresa con tasso quadriennale di perdita del fatturato pari al 9,4%). Nello stesso senso anche Cass. 15 luglio 2009 n. 16498, nonché Cass. 18 agosto 2004 n. 16163 sulla rimessione alla valutazione del datore di lavoro dell'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa con conseguente soppressione del posto o del reparto cui era addetto il lavoratore licenziato, ferma restando l'effettività della ragione economica, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione aziendale, ben potendo le relative mansioni essere solo diversamente ripartite ed attribuite.

Pertanto, correttamente, la Corte distrettuale ha rilevato che, una volta accertata l'effettività della sostituzione della dirigente con l'amministratore delegato nonché l'economicità della scelta datoriale, la decisione non poteva essere valutata nel merito trattandosi di scelta economico-organizzativa del datore di lavoro insindacabile nei suoi profili di opportunità (principio attualmente cristallizzato dall'art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.

6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

n. 407/2016 R.G.

art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2018.


Il consigliere estensore

dott.ssa Elena Boghetich



Il Presidente

dott. Vincenzo Di Cerbo



IL CANCELLIERE
Dott. *Caristo Luca Dionigi*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale